

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1879

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere di urgenza alla esecuzione delle opere pubbliche ordinate con questa legge e con quella del bilancio del Ministero dei lavori pubblici pel 1880, ed il cui valore di appalto per ciascuna opera non superi le lire 300,000. »

Su questo articolo domanda di parlare l'onorevole Lugli (*Oh! oh! — Rumori*), il quale ha presentato il seguente emendamento... (*No! no! — Basta! — Rumori*)

Onorevoli colleghi, non si accorgono che più hanno impazienza e più debbono pazientare?

Ecco l'emendamento dell'onorevole Lugli « dopo le parole: *pel 1880*, aggiunge queste: *con che però ciascun appalto non superi le 300,000 lire.* »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

LUGLI. L'onorevole Chimirri, attaccando il disegno di legge che ci sta davanti, ha detto niente meno che è un progetto inutile; difatti, egli ha soggiunto: se voi guardate la tabella dei lavori, allegata al disegno di legge, voi vedrete che tutte le opere, o quasi tutte, hanno una portata superiore alle 300,000 lire. Dunque l'articolo 1, ora in discussione, non è applicabile a quelle opere. Mi ha colpito tale osservazione; ho riletto l'articolo proposto dalla Commissione del bilancio, ed ho riconosciuto che l'articolo, come fu redatto, poteva venire erroneamente interpretato. Ho presentato perciò l'emendamento testè letto dall'onorevole presidente, e che spero sarà accettato. Non è che un emendamento esplicativo all'articolo proposto dalla Commissione del bilancio, col quale si dà facoltà al ministro dei lavori pubblici di fare appalti limitatamente ai lavori che non sieno superiori alle lire 300,000. Il mio emendamento (come è facile rilevare) tende a chiarire questo concetto.

PRESIDENTE. Oltre all'emendamento proposto dall'onorevole Lugli all'articolo 1, ve ne ha un altro dell'onorevole Chimirri ch'è già stato svolto nel suo discorso. Ne do lettura:

« Il Governo del Re, quando ne ravvisi l'opportunità, è autorizzato a provvedere a tutto aprile 1880, colle norme prescritte nei casi d'urgenza, alle opere pubbliche già approvate per legge.

« A fine d'anno il Ministero comunicherà alla Camera l'elenco dei contratti stabiliti in forza della facoltà accordata colla presente legge, indicando in ciascun contratto il prezzo di previsione e quello stabilito. »

Ha facoltà di parlare sull'articolo 1 l'onorevole Visocchi.

VISOCCHI. Io farò una semplice domanda alla Commissione ed al Ministero pregandoli di voler chiarire i miei dubbi.

• L'articolo 8 assegna...

CRISPI. Non siamo ancora all'articolo 8.

PRESIDENTE. Onorevole Visocchi, ella ha chiesto di parlare sull'articolo 1 ed io le ho dato facoltà di parlare su questo articolo 1.

VISOCCHI. Ma io debbo mettere in confronto l'articolo 8 con l'articolo 1.

PRESIDENTE. Va bene. Prosegua.

VISOCCHI. L'articolo 8 assegna una somma di 10 milioni per i lavori pubblici, indicati nelle tabelle B, C, D, E, F, G, annesse a questo disegno di legge, e molti di questi lavori oltrepassano la somma di 300 mila lire. L'articolo 1 invece accorda il favore e l'abbreviazione di termini contenuta nella presente legge, solamente a quelle opere il cui valore d'appalto per ciascuna opera non superi le 300 mila lire.

Ora mi pare evidente un contrasto fra questi due articoli. (*Voce. È giusto!*) L'articolo 8 soccorre alla deficienza del bilancio, ed accorda i fondi necessari alla esecuzione di questi lavori, descritti nelle dette tabelle; l'articolo 1 d'altro lato vieta di potersi servire della forma abbreviata che la presente legge consente in molti di essi lavori, in tutti quelli che oltrepassano la spesa di lire 300 mila. Ed ecco, o signori, che i fondi ci saranno per effetto dell'articolo 8; ma i lavori non potranno andar subito in esecuzione perchè l'articolo 1 lo vieta.

Mi si può dire, forse, che il Ministero potrebbe dividere questi lavori in più appalti e così applicare ad essi i vantaggi di sollecita esecuzione che la presente legge si propone. Ma io so per prova che queste ripartizioni di disegni sono assai lunghe e malagevolmente consentite. Ad ogni modo sarò grato alla Commissione se vorrà dare una spiegazione ai miei dubbi; e non solo ne sarò soddisfatto io, ma lietissime ne saranno quelle popolazioni che attendono con vivo desiderio che questa legge produca il buon effetto cui fu destinata, quello cioè di dar mano ai lavori durante i mesi del verno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CRISPI, *relatore*. È facile chiarire il dubbio promosso dall'onorevole Visocchi, purchè egli voglia leggere e considerare l'articolo 1. L'articolo 1 comprende non solo le opere che si decretano con questa legge, cioè a dire con l'articolo 8, ma anche tutte le opere che sono indicate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il 1880. Ciò posto, la disposizione è generale. Gli articoli che seguono non fanno se non che stabilire le procedure per le opere di cui si parla all'articolo 1, nel quale, giova ripeterlo, sono comprese le opere indicate all'articolo 8. Non comprendo come l'onorevole Visocchi abbia potuto sollevare questa difficoltà. Non ci sono specialità